



# Avv. Maurizio Iorio

Milano , 20.12.2012

## **Approvato dal Parlamento Europeo i testo di compromesso della Direttiva RAEE**

La revisione della Direttiva è entrata da settembre 2011 nella fase di seconda lettura e , ad oggi , è assai vicina alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea

Infatti :

- il Relatore On. Karl Heinz Florenz al Parlamento Europeo ( PE ) ha presentato una relazione sulla revisione della Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche al Comitato Ambiente, Salute e Sicurezza alimentare (ENVI) del Parlamento Europeo. Tale relazione contiene una serie di emendamenti al testo del Consiglio europeo. A questi se ne sono aggiunti altri da parte di vari Parlamentari europei.

Lo scorso 4 ottobre, la relazione dell'On. Florenz è stata adottata quasi all'unanimità (52 favorevoli, 1 contrario e 5 astenuti) da parte dello stesso Comitato Ambiente del PE .

- Successivamente , nel corso del 4° incontro a tre o " trilogia " ( Commissione , Consiglio e Parlamento Europeo ) del 20 dicembre ultimo scorso **si è raggiunto un importante compromesso sul contenuto della nuova direttiva RAEE** . Il testo predisposto dal Parlamento Europeo a seguito dell' accordo di massima raggiunto è **stato quindi sottoposto all'approvazione del Parlamento Europeo nella Sessione Plenaria del 19 gennaio 2012 ed è stato approvato** . Seguirà quindi , nei tempi tecnici necessari , l' approvazione del Consiglio e quindi la pubblicazione sulla GU europea entro il corrente anno . **Gli Stati Membri dovranno attuare la nuova direttiva entro 18 mesi dalla pubblicazione sulla suddetta Gazzetta** .

**Riassumo qui di seguito i principali contenuti del testo approvato il 19/01/2012** che potete comunque trovare in appendice ( Allegato 1 ) .

---

Corso di Porta Vittoria , 17 , 20122 Milano

E-mail: [m.iorio@avvocatoiorio.it](mailto:m.iorio@avvocatoiorio.it)

Posta certificata: [maurizio.iorio@milano.pecavvocati.it](mailto:maurizio.iorio@milano.pecavvocati.it)

Sito : [www.avvocatoiorio.it](http://www.avvocatoiorio.it)

Tel. +39 3351321041/ +39 (0)236593383

Skype maurizio8651

Fax. +39 (0)293661351



# Avv. Maurizio Iorio

## **AMBITO DI APPLICAZIONE** ( art. 2 )

**Per i primi 6 anni** dall' entrata in vigore della direttiva ( si badi , il termine iniziale coincide pertanto con l' entrata in vigore della Direttiva - ossia dopo 20 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea , come precisato all' art.26 - e non con quello di attuazione della stessa con normativa nazionale da parte dei singoli Stati Membri ai quali , come si dirà oltre , sono dati 18 mesi di tempo per legiferare ) **non è previsto nessun cambiamento all' ambito dei prodotti coperti** salvo l' aggiunta da subito dei pannelli fotovoltaici , che vengono abbinati al gruppo degli apparecchi di consumo , delle apparecchiature facenti parti di impianti fissi di grandi dimensione che svolgono la loro funzione anche ove non siano elementi degli stessi , non essendo state progettate e installate precisamente in quanto elemento di detti impianti ( come ad esempio , oltre ai predetti moduli fotovoltaici , le attrezzature di illuminazione : cfr il Considerando n.8 ) , dei veicoli elettrici a due ruote non omologati ( dedotto da articolo 2.4 , lettera d ) . A parte ciò , rimangono le attuali dieci categorie, comprese le esclusioni già esistenti con l' aggiunta di alcune ulteriori esclusioni tra cui le “ *apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo , disponibili unicamente nell' ambito dei rapporti tra imprese* “ e le “ *macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale* “ .

**Dopo 6 anni** , ferme comunque le predette esclusioni , il campo di applicazione della normativa RAEE si estenderà a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche ( AEE ) secondo il concetto di “ **campo di applicazione aperto** “ .

**Dopo 3 anni** dalla data di entrata in vigore della direttiva la Commissione è incaricata di riesaminare l' ambito di applicazione .

## **RACCOLTA ED OBIETTIVI DI RACCOLTA** ( artt. 5 , 7 )

**Produttori** : Al contrario di quanto ipotizzato nei precedenti testi considerati durante l' iter di elaborazione del direttiva , è confermato che al Produttore non è attribuito alcun onere , ai fini della raccolta primaria presso il domicilio del consumatore , fermo il dovere per gli Stati Membri di consentire “ *... ai detentori finali e ai*



## Avv. Maurizio Iorio

*distributori di rendere almeno gratuitamente tali rifiuti “ e la loro facoltà di “ incoraggiare i produttori a finanziare anche i costi legati alla raccolta dei RAEE dai nuclei domestici ... “ ( vedasi in proposito il successivo paragrafo “ FINANZIAMENTO “ ) .*

**Distributori** : il distributori , oltre al ritiro “ 1 contro 1 ” previsto dalla normativa corrente a fronte di AEE nuove vendite , sono tenuti anche alla raccolta “ 0 contro 1 “ ossia alla raccolta indipendentemente dalla vendita o meno di un prodotto nuovo , seppure in tal caso limitatamente agli esercizi di almeno 400 mq circa dedicati alla vendita di AEE e con riferimento a RAEE di piccolissime dimensioni ( dimensioni esterne inferiori a 25 cm ) “ *salvo ove una valutazione dimostri che regimi di raccolta alternativa esistenti non siano almeno altrettanto efficaci ... “* .

**Gli obiettivi di raccolta** sono stabiliti con il seguente criterio di gradualità ( sono fatti salvi obiettivi più “ ambiziosi “ da parte dei singoli Stati ) :

- Il primo obiettivo ( minimo ) è del **45% del peso delle AEE immesse nel mercato** nei tre anni precedenti e decorre solo dopo i primi 4 anni dall' entrata in vigore della nuova direttiva RAEE .
- Il secondo , successivo obiettivo è da raggiungere con gradualità , con un evoluzione continua che porti ad almeno il **65% del peso delle AEE immesse nel mercato** nei tre anni precedenti e decorre dopo dopo 7 anni dall' entrata in vigore della nuova direttiva o , alternativamente , **all'85% dei RAEE Generati nel territorio** .
- In via intermedia , per tre anni dalla data di entrata in vigore del direttiva continua ad applicarsi l' obiettivo minimo attuale di 4Kg l' anno per abitante “ .. *oppure lo stesso volume di peso medio di RAEE raccolto nello Stato membro in questione nei tre anni precedenti considerando il valore più alto ... “*

La Commissione dovrà sviluppare una metodologia di calcolo ai fini del monitoraggio degli obiettivi e , entro 3 anni dall' entrata in vigore della nuova direttiva , proporre eventuali emendamenti rispetto agli obiettivi di massima



## Avv. Maurizio Iorio

sopra indicati ( con particolare riguardo ai pannelli fotovoltaici , alle apparecchiature di piccole dimensioni e ad alle lampade contenenti mercurio ) .

### **REGISTRO NAZIONALE** ( art. 17 )

**Non viene istituito alcun registro AEE europeo** ( in altri termini la registrazione rimane nazionale ) , ma viene riconosciuta ai Produttori residenti in altro stato membro la possibilità di iscriversi al registro tramite un **rappresentante autorizzato** ( = nessuna novità rispetto alle precedenti bozze )

### **VENDITE A DISTANZA A NUCLEI DOMESTICI DA STATO MEMBRO A STATO MEMBRO** ( art. 16 )

I venditori a distanza devono registrarsi nello Stato membro in cui effettuano la vendita , se del caso tramite il rappresentante autorizzato di cui si è detto .

### **ELABORAZIONE DI NORME ARMONIZZATE SUL TRATTAMENTO DEI RAEE** ( art. 8 )

E' prevista l' elaborazione di standard armonizzati a livello europeo nel trattamento dei RAEE sì da rispecchiare “ *il più recente livello tecnico* “ , da svilupparsi dalle organizzazioni di armonizzazione normativa europee e da adottarsi a seguito del il vaglio del comitato tecnico di armonizzazione ( art. 21 )

### **RIUSO**( art. 5 n.4 )

Non é previsto alcun obiettivo specifico di riuso nel recupero dei RAEE ; si stabilisce però che i riciclatori dovranno avere accesso ai centri di raccolta .

### **FINANZIAMENTO** ( art. 12 )

**Non vengono posti in capo ai Produttori nuovi oneri : i produttori , infatti , sono tenuti , come ora , finanziare solo almeno la raccolta dai centri di raccolta in poi ;** gli Stati Membri , se opportuno , potranno assumere misure volte



## Avv. Maurizio Iorio

ad **incoraggiare i produttori a farsi carico** anche degli oneri finanziari relativi alla raccolta dei RAEE presso il domicilio dei consumatori . I Produttori devono fornire un' apposita garanzia " ... che dimostri che la gestione di tutti i RAEE sarà finanziata , tuttavia " ....*tale garanzia può assumere la forma di una partecipazione del produttore a regimi adeguati per il finanziamento* " .

### **ECO CONTRIBUTO AMBIENTALE** ( = " *VISIBLE FEE* " ) ( art. 14 )

E' lasciata agli Stati Membri la facoltà di stabilire o mantenere una *visibile fee* a livello nazionale ( = permettere ai produttori di indicare separatamente rispetto al prezzo di vendita i costi di raccolta e trattamento a loro carico ) . I costi così indicati " ... *non superano la migliore stima delle spese effettivamente sostenute* " .

Riporto in allegato ( Allegato 1 ) il testo di compromesso approvato dal Parlamento Europeo il 19 gennaio u.s. .

Cordiali saluti

**Avv. Maurizio Iorio**